

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020 (Rv. 656679 - 01)

Atti impugnabili - Elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Tassatività -Portata - Diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo - Inclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l'atto di diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti del contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020 (Rv. 656679 - 01)

TRIBUTI

"SOLVE ET REPETE"

CONTENZIOSO TRIBUTARIO